II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1996

che autorizza la concessione da parte della Francia di aiuti per l'anno 1996 a favore dell'industria carboniera

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(96/458/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 3632/93/CECA della Commissione, del 28 dicembre 1993, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera [1], in particolare l'articolo 2, paragrafo 1 e l'articolo 9,

vista la decisione n. 95/465/CECA, del 19 luglio 1995, che formula parere favorevole sulla riduzione d'attività nell'industria carboniera francese [2],

considerando quanto segue:

I

Con comunicazione scritta del 12 febbraio 1996, la Francia, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1 della decisione n. 3632/93/CECA, ha notificato gli interventi finanziari che essa prevede di accordare all'industria carboniera per l'anno 1996.

In forza della decisione n. 3632/93/CECA, la Commissione stabilisce per l'anno 1996 le seguenti misure finanziarie:

— un aiuto alla riduzione d'attività, per un importo di 569 Mio di FF, per la copertura delle perdite di esercizio;

— un aiuto alla ricerca e allo sviluppo, per un importo di 15 Mio di FF;

— un aiuto alla copertura di oneri eccezionali, per un importo di 3 831 Mio di FF.

Le misure finanziarie previste dalla Francia a favore dell'industria carboniera sono conformi alle disposizioni dell'articolo 1 della decisione n. 3632/93/CECA e, a norma dell'articolo 9, devono essere approvate dalla Commissione la quale delibera in funzione degli obiettivi e dei criteri generali di cui all'articolo 2 e dei criteri specifici stabiliti agli articoli 4, 5 e 6 di detta decisione. Nel suo esame, la Commissione valuta, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6 della decisione, la conformità delle misure ai piani di riduzione dell'attività che sono stati oggetto di un parere favorevole da parte della Commisione.

II

L'importo di 569 Mio di FF che la Francia prevede di accordare all'industria carboniera in forza dell'articolo 4 della decisione n. 3632/93/CECA ha l'obiettivo di compensare parzialmente le perdite di esercizio dell'impresa «Charbonnages de France». Questo aiuto si inserisce nel piano di riduzione dell'attività dell'impresa che prevede l'abbandono totale dell'attività per il 2005. Tenuto conto delle conseguenze sociali e regionali eccezionali derivanti dalla riduzione dell'attività dell'impresa, il governo francese, d'accordo con le parti sociali, ha deciso di scaglionare le chiusure fino all'anno 2005. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1 della detta decisione, la Commissione ha verificato per l'esercizio 1996 che l'aiuto notificato per tonnellata non ecceda per ciascuna unità produttiva il divario tra il costo di produzione e le entrate prevedibili.

[1] GU n. L 329 del 30. 12. 1993, pag. 12.
[2] GU n. L 267 del 9. 11. 1995, pag. 46.

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino, questo aiuto contribuisce a risolvere i problemi sociali e regionali connessi alla risoluzione, totale o parziale, dell'attività di unità produttive.

Tenuto conto di quanto precede e in base alle informazioni fornite dalla Francia, l'aiuto previsto per l'anno 1996 è compatibile con gli obiettivi della decisione n. 3632/93/CECA e con il corretto funzionamento del mercato comune.

III

L'importo di 15 Mio di FF che la Francia prevede di concedere all'impresa «Charbonnages de France» in forza dell'articolo 6 della decisione è destinato a sostenere le azioni di ricerca e di sviluppo dell'impresa. Questo aiuto, che è inferiore al 20 % delle spese complessive a favore della ricerca e dello sviluppo, riguarda principalmente, nel settore minerario, un ulteriore miglioramento delle prestazioni sia per i cantieri di coltivazione che per gli scavi, il miglioramento della sicureza e delle condizioni di lavoro (in particolare mediante attività di ricerca nei settori dell'ergonomia, dell'aerazione e della sicurezza rispetto al grisou), l'estensione dei mezzi di telecomando, telesorveglianza e teletrasmissione dell'informazione, l'ambiente, nonché nel settore dell'utilizzazione del carbone, il comportamento dei carboni, la valorizzazione delle ceneri, l'analisi delle sostanze inquinanti gassose e lo sviluppo dei letti fluidizzati.

Questo aiuto che nel settore minerario contribuisce a migliorare la tecnologia e a ridurre quindi i costi di produzione, permette di ottenere una certa degressività degli aiuti. Nel suo esame la Commissione ha verificato che l'aiuto rispettasse le regole stabilite nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo.

Tenuto conto di quanto precede e in base alle informazioni fornite dalla Francia, l'aiuto previsto per l'anno 1996 è compatibile con gli obiettivi della decisione n. 3632/93/CECA e con il buon funzionamento del mercato comune.

IV

L'aiuto fino a 3 831 Mio di FF che la Francia prevede di concedere all'industria carboniera è destinato a coprire gli oneri eccezionali derivanti dall'ammodernamento, dalla razionalizzazione e dalla ristrutturazione dell'industria carboniera e non connessi con la produzione corrente (oneri pregressi).

Conformemente all'articolo 5 della decisione n. 3632/93/CECA, questo aiuto copre oneri esplicitamente definiti all'allegato di detta decisione, e cioè:

— fino a 516 Mio di FF, i pagamenti di prestazioni sociali dovute al collocamento a riposo di lavoratori prima del raggiungimento dell'età pensionabile legale;

— fino a 155 Mio di FF, le altre spese eccezionali a favore dei lavoratori licenziati a seguito di operazioni di ristrutturazione e razionalizzazione;

— fino a 72 Mio di FF, gli oneri residui risultanti da disposizioni fiscali, legislative o amministrative;

— fino a 189 Mio di FF, i lavori supplementari richiesti da operazioni di ristrutturazione;

— fino a 22 Mio di FF, i danni minerari imputabili a zone di estrazione precedentemente attive;

— fino a 35 Mio di FF, i deprezzamenti intrinsechi straordinari risultanti dalla ristrutturazione dell'industria;

— fino a 2 842 Mio di FF, l'incremento degli oneri risultanti dalla diminuzione, dovuta alla ristrutturazione, del numero di iscritti, nonché dei contributi destinati, al di fuori del sistema legale, alla copertura degli oneri sociali.

Questo aiuto può essere considerato compatibile con il mercato comune se il suo importo non supera i costi. Dopo la verifica dei dati comunicati, la Commissione constata che questa condizione è soddisfatta. Tenuto conto di quanto precede e in base alle informazioni fornite dalla Francia, l'aiuto previsto per l'anno 1996 è compatibile con gli obiettivi della decisione n. 3632/93/CECA e con il buon funzionamento del mercato comune.

V

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino e all'articolo 9, paragrafi 2 e 3 della decisione n. 3632/93/CECA, la Commissione deve verificare che gli aiuti autorizzati per la produzione corrente rispondano esclusivamente ai fini enunciati agli articoli 4 e 6 della decisione. A tale fine, essa deve essere informata degli importi e del sistema di ripartizione dei versamenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Francia viene autorizzata ad adottare per il 1996 le seguenti misure a favore dell'industria carboniera:

— un aiuto per la riduzione dell'attività, di 569 Mio di FF, destinato a coprire le perdite di esercizio;

— un aiuto per la ricerca e lo sviluppo di 15 Mio di FF;

— un aiuto per la copertura degli oneri eccezionali di 3 831 Mio di FF.

Articolo 2

La Francia comunica, entro il 30 settembre 1997, gli importi degli aiuti effettivamente versati a norma della presente decisione per l'anno 1996.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1996.

Per la Commissione

Christos PAPOUTSIS

Membro della Commissione